

## DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO

Oggetto: **L. 689/1981 – L.R. 33/1998 – SANZIONE AMMINISTRATIVE – archiviazione accertamento di illecito amministrativo– verbale n. 35726 del 26.04.2021**

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

**VISTA** la L.R. n. 11 del 12.05.2022 concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" e s.m.i.;

**VISTA** la D.G.R. n. 420 del 18 marzo 2024 che designa per l'incarico di Direttore dell'AMAP, la dott.ssa Francesca Severini;

**VISTA** la Deliberazione CDA AMAP n. 16 del 30.04.2024 che nomina per l'incarico di Direttore dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" la dott.ssa Francesca Severini, a decorrere dal 01.05.2024, incarico con cui vengono assorbite anche le funzioni del Dirigente del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni", ad oggi vacante;

**VISTE** le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

**VISTO** il Decreto del Direttore n. 258 del 29.08.2023 (Conferimento incarichi delle posizioni di elevata qualificazione AMAP);

**VISTA** la Deliberazione CDA AMAP n. 60 del 02.12.2025 (Approvazione Programma Operativo annuale anno 2026 con proiezione triennale 2026/2028).

## DECRETA

- l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 35726 del 26.05.2021 redatto dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione di Amandola (FM) nei confronti del Sindaco *pro tempore* del Comune di XXXXXXXX Sig. XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX il XXXXXXXX in qualità di trasgressore, e di XXXXX XXXXXXXX nato a XXXXX il XXXXXX Amministratore delegato di XXXXXXXXXXXX in qualità di responsabile in solido, per mancanza di attribuzione soggettiva della violazione ai sensi dell'art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689;
- di comunicare il presente atto ai soggetti interessati e all'organo che ha redatto il rapporto;
- Il presente documento è pubblicato in versione oscurata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 33/2013 sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e sul sito web istituzionale dell'AMAP. La presente non costituisce copia ufficiale dell'atto, che è conservato integralmente agli atti dell'Agenzia.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento, l'interessato, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 689/1981, entro il termine di giorni trenta dalla notificazione del presente atto può presentare opposizione al Giudice competente ed entro e non oltre 60 giorni ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 può proporre ricorso entro e non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso dinanzi al Capo dello Stato.

**LA DIRIGENTE**  
*(Dott.ssa Francesca Severini)*  
*Documento informatico firmato digitalmente*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Legge n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;
- Legge regionale nr. 11 del 16.01.1995
- L.R. n. 33 del 10.08.1998
- D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003
- Legge regionale n. 13 del 18.05.2004;
- Decreto del dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale – Marche n. 472 del 20/06/2012;
- Regolamento (UE) n. 679 del 27.04.2016 (GDPR),
- Legge regionale n. 11 del 22.05.2022
- D.G.R.M. n. 1570 del 28.11.2022;
- Decreto del 29.02.2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali TUEL;
- Decreto Legislativo n. 2 febbraio 2021 n. 19;

### Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”.

*L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di “gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95”.*

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) sono svolte all'interno della Agenzia dal Settore “Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni” (di seguito Settore FALQ) istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

La Legge regionale n. 13 del 18.05.2004 dispone le “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” e la D.G.R.M. n. 1570 del 28.11.2022 definisce le linee di indirizzo in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia.

Con Decreto del 29.02.2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono state definite le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo *Ceratocystis fimbriata*, Ell. Et Halsted f. sp. platani Walter, agente del cancro colorato del platano.

L'art. 5, comma 3, del sopra citato decreto prevede che nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono essere effettuati, previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, fatte salve sue diverse disposizioni.

Con Decreto del Dirigente del Servizio n. 472 del 20.06.2012, il Servizio Fitosanitario Regionale – Marche aveva emanato le prescrizioni relative agli interventi effettuati su platano nel territorio della Regione Marche per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano che prevedevano l'obbligo di effettuare la comunicazione degli interventi tramite apposito modulo.

L'art. 55, comma 15, del D.Lgs. 19/2021 prevede la sanzione amministrativa dell'importo da Euro 1.000,00 ad Euro 6.000,00 per la mancata esecuzione di misure fitosanitarie disposte dai Servizi Fitosanitari Regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali.

Con verbale p.v. n. 35726 del 26.05.2021 la Regione Carabinieri Forestale "Marche" – stazione di Amandola (FM), agli atti dello scrivente Servizio prot. ASSAM nr.5368 del 27/07/2021, a seguito di un controllo amministrativo in località XXXXXXX (XX), rilevava che l'ente comunale aveva eseguito la potatura di alberi di platano lungo la S.S. 210, zona cimitero di XXXXXXX (XX), di proprietà XXXXXXX - in base all'ordinanza sindacale nr. 14 del 24.04.2021 emanata per pubblica incolumità - senza avere effettuato la preventiva comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente. A seguito di tale accertamento individuava quale trasgressore, il Sig. XXXXX XXXXX nato a XXXXX il XXXXXX, in qualità di sindaco *pro-tempore* del Comune di XXXXXXX e quale responsabile in solido il Sig. XXXXXXX XXXXXXX, nato il XXXXXX a XXXXX, in qualità di amministratore delegato di XXXXXXX.

Ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D.Lgs. 19/2021 veniva comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 2.000,00.

Il suddetto verbale veniva regolarmente notificato al trasgressore in data 24.07.2021, come documentato dalla ricevuta agli atti prot. Assam n. 5368 del 27.07.2021 e al responsabile in solido in data 28.07.2021 come documentato dalla ricevuta agli atti prot. Assam n. 5418 di pari data.

Con comunicazione del 14.08.2021 il Sindaco del Comune di XXXXXXX inviava allo scrivente Servizio, scritti difensivi e richiesta di essere sentito dal dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale in relazione al processo verbale sopramenzionato.

In data 20.02.2026 lo scrivente Servizio ha acquisito la sopracitata ordinanza sindacale n. 14 del 24.04.2021, emanata per motivi di pubblica incolumità con cui il Sindaco del Comune di XXXXXXX, ordinava all'Ufficio presposto (Assetto del Territorio e dei Lavori Pubblici) di incaricare una ditta specializzata nella potatura dei rami pericolanti, in quanto troppo prospicienti alla strada, appartenenti ai filari di platano di proprietà XXXXXXXXXXXX., perché pericolosi per l'incolumità pubblica.

Con determinazione del 3° Settore del Comune di XXXXXXX n. XX del XXXXXXX, il responsabile, Ing. XXXXXXX, in piena autonomia gestionale affidava alla società "XXXXXXXXX XXXXX xxxxxXXX" con sede a XXXXXXXXXXXX (XX) in via XXXXXXXXXXXXXXXX - C.F / P.Iva XXXXXXX la potatura delle piante di platano oggetto della violazione contestata.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale e all'ordinamento penitenziario"), la responsabilità per la violazione di norme amministrative è personale e diretta e richiede l'effettiva riconducibilità dell'azione o dell'omissione al soggetto trasgressore (atto o fatto colposo o doloso concretamente posto in essere dalla persona fisica sanzionata).

Ai sensi dell'art. 50 del TUEL, il Sindaco è l'organo di indirizzo politico e di rappresentanza dell'ente, sovrintende all'attività dell'amministrazione e ne coordina gli indirizzi politici generali. L'art. 107 del TUEL, unitamente alla disciplina dei dirigenti, attribuisce la gestione amministrativa e tecnica alle figure apicali dirigenziali e ai responsabili di servizio, che agiscono con autonomia gestionale.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che non può essere automaticamente ascritta al Sindaco la violazione di norme verificatesi nell'ambito di attività dell'ente il cui rispetto compete a dirigenti o ai responsabili apicali degli uffici tecnici, se non sussiste un collegamento diretto tra l'atto o comportamento e la sfera di competenza decisionale dell'organo politico. (cfr. - Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 19751/2022). Tali principi si sono consolidati nel senso che la responsabilità va individuata nella persona che ha l'effettivo potere di adottare gli atti o di dare disposizioni concrete nell'ambito della fattispecie accertata. Con istruttoria interna si è appurato che la programmazione e l'esecuzione dell'attività tecnica di gestione del verde pubblico e delle potature degli alberi oggetto della violazione accertata sono state effettuate da parte del Responsabile del 3° Settore (Assetto del Territorio, lavori pubblici), sulla base di competenze e deleghe previste dallo statuto e dal TUEL.

Non risulta documentazione che evidenzi una responsabilità diretta del Sindaco nell'adozione o mancata adozione di atti tecnico-amministrativi inerenti la violazione contestata.

Pertanto considerato che:

- l'art. 3, L. n. 689/1981 richiede la personale riconducibilità dell'illecito alla condotta del soggetto trasgressore;
- l'ordinamento degli enti locali (TUEL) distingue funzioni di indirizzo politico da funzioni di gestione tecnico-amministrativa;
- la giurisprudenza richiede un collegamento concreto della condotta alla sfera di competenza dell'organo sanzionato, e non l'attribuzione automatica in base alla qualifica istituzionale;
- nel caso di specie non si ravvisa un'interferenza del Sindaco nell'autonomia del Settore Tecnico competente nella gestione del territorio e dei lavori pubblici.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che non sussistono elementi sufficienti per sostenere la responsabilità del Sindaco dei fatti contestati, e si propone con il presente atto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo, venendo, altresì, meno la responsabilità in solido.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003, si propone l'oscuramento dei dati personali dei soggetti interessati dal presente procedimento di archiviazione, nonché degli elementi indirettamente identificativi. L'oscuramento si rende necessario in quanto la diffusione di tali informazioni, riferite a un soggetto che riveste la carica di Sindaco o di amministratore di impresa, consentirebbero l'identificazione immediata e certa delle persone interessate, determinando un pregiudizio concreto alla tutela della riservatezza degli interessati, alla protezione dei relativi dati personali ai sensi degli artt. 5, 6 e 10 del GDPR. La conoscibilità del contenuto dell'atto è garantita in maniera piena attraverso la pubblicazione delle sole informazioni pertinenti, prive degli elementi identificativi diretti e indiretti degli interessati.

### **Esito dell'istruttoria**

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare il presente atto al fine di disporre l'archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo avviato con verbale di accertamento di illecito amministrativo nr. 35726 del 26.05.2021 redatto dalla Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione di Amandola (FM) nei confronti del Sindaco pro tempore del Comune di XXXXXXXX Sig. XXXXXX XXXXXXXX nato a XXXXX il XXXXXXXX in qualità di trasgressore, e di XXXXX XXXXX nato a XXXXXX il XXXXXXXX Amministratore delegato di XXXXXXXX in qualità di responsabile in solido, per mancanza di attribuzione soggettiva della violazione ai sensi dell'art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

## **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Per. Agr. Giuliano Stimilli)*

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI  
"Nessun allegato"